

STATUTO DELL'ENTE FRIULI NEL MONDO

Art. 1 (Costituzione, durata e sede)

1. E' costituito con sede in Udine e a tempo indeterminato l' "Ente Friuli nel Mondo", di seguito denominato "Ente", ai sensi dell'art 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Ente, che non ha fini di lucro né persegue finalità di parte politica, si propone di realizzare in piena autonomia la comunione fra i friulani, le altre comunità linguistiche storiche del Friuli e le rispettive diaspore nell'intento di rafforzare la coscienza della loro identità.
2. Svolge un'azione di sostegno morale, culturale e materiale sia nei confronti dei singoli che delle comunità. Opera sia con iniziative proprie che con il concorso delle associazioni, generalmente denominate "Fogolàr", che si ispirano e perseguono gli stessi fini dell'Ente e che si riconoscono nel proprio simbolo. Instaura ogni utile forma di collaborazione con la "Fondazione Cjase dai Furlàns pal Mont".
3. L'Ente, che persegue finalità di solidarietà sociale, cura e promuove, in particolare:
 - a. relazioni di ogni tipo con i friulani ed i Fogolàrs che si riconoscono, in via esplicita ed esclusiva, con le finalità e l'organizzazione dell'Ente, sostenendone l'attività mediante supporti informativi, organizzativi e finanziari, sulla base di programmi e progetti condivisi;
 - b. la documentazione del lavoro e delle attività dei friulani nel mondo; la tutela, la diffusione e la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, degli usi e costumi del popolo friulano nonché l'uso della lingua friulana e di quelle delle altre comunità linguistiche storiche del Friuli, anche mediante apposite convenzioni con le Università e le locali istituzioni culturali;
 - c. lo studio del fenomeno migratorio avvalendosi anche dell'Istituto di storia dell'emigrazione friulana e dell'Archivio fotografico "Renato Appi";
 - d. la fornitura di servizi di patronato previdenziale e assistenziale, sia in forma diretta sia in forma di collaborazione con le Istituzioni a ciò preposte, in Italia e all'estero;
 - e. la rappresentanza degli interessi dei friulani fuori dal Friuli, sulla base delle indicazioni formulate anche attraverso i Fogolàrs, nei confronti delle autorità centrali, di quelle regionali, provinciali e comunali, prospettando soluzioni ai problemi posti;
 - f. le funzioni eventualmente attribuitegli dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti pubblici;
 - g. la formazione e l'istruzione di ogni ordine e grado per favorire la partecipazione della diaspora ai processi di sviluppo sia dei Paesi di residenza che del Friuli;
 - h. iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale decentrato anche tramite i friulani nel mondo e i loro sodalizi;
 - i. attività, anche di carattere economico, promosse dalla diaspora a favore della terra d'origine ed opere di assistenza e solidarietà nei confronti di singoli e comunità nel mondo, attivate dal Friuli;

4. Il periodico "Friuli nel Mondo", edito dall'Ente, che è proprietario della testata, è l'organo ufficiale dello stesso.

Art. 3 (Collaborazioni internazionali)

1. L'Ente stabilisce ogni utile forma di collaborazione con le organizzazioni ed istituzioni internazionali che operano per il mantenimento e la promozione dell'identità culturale, il dialogo interculturale, la solidarietà fra le generazioni, la formazione, la mobilità del lavoro, lo sviluppo dell'imprenditoria, la cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale e quanto possa favorire la collaborazione tra i popoli ed il progresso dell'umanità.
2. Esso si attiva, in particolare, presso le Agenzie specializzate dell'organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea al fine di far conoscere ed applicare nel modo migliore all'interno agli Stati membri e nelle comunità nelle quali sono presenti ed attivi i Fogolàrs, con la collaborazione degli stessi, i principi, le raccomandazioni e le attività di tali organismi ed istituzioni.

Art. 4 (Soci)

1. Sono soci fondatori:
 - a. la Provincia di Udine;
 - b. i Comuni di Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo;
 - c. la "Società Filologica Friulana";
 - d. le Casse di Risparmio di Udine, Gorizia e Trieste;
 - e. le Camere di Commercio di Udine e Gorizia.
2. Sono soci di diritto:
 - a. i soci fondatori;
 - b. i 'Fogolàrs' regolarmente costituiti e comunque denominati che dichiarino, nei rispettivi statuti di aderire in via esclusiva all'Ente, condividendone le finalità ed il simbolo;
 - c. le Province di Gorizia e Pordenone;
 - d. la "Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone";
 - e. la Camera di Commercio di Pordenone;
 - f. l'Università degli Studi di Udine;
 - g. il "Centro regionale per la lingua e la cultura friulana";
3. I soci di diritto assumono anche la veste di soci ordinari qualora abbiano deliberato di aderire all'Ente e versato le quote associative.
4. Sono soci ordinari gli Enti pubblici, le persone giuridiche, le associazioni e le federazioni di Fogolàrs, regolarmente costituiti su base geografica, che deliberino di aderire all'Ente al fine di concorrere a promuoverne il conseguimento degli scopi statutari.
5. Sono soci sostenitori le persone fisiche che aderiscono all'Ente versando una quota di partecipazione che dà diritto a ricevere il periodico ufficiale dell'Ente.
6. Sono soci benemeriti le persone fisiche che si sono distinte nel mondo dell'economia, della cultura, delle scienze o delle arti, portando lustro all'immagine del Friuli.
7. Un apposito Regolamento, adottato dal Consiglio d'Amministrazione, fissa le modalità di concessione, verifica, revoca e rinuncia alla qualità di socio ordinario e benemerito.

Art. 5 (Quote sociali)

1. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una o più quote di adesione, il cui ammontare unitario è fissato ogni anno dall'Assemblea Generale, su proposta della Giunta Esecutiva, nell'occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi implica la decadenza della qualità di socio ordinario.

Art. 6 (Risorse)

Al proprio funzionamento l'Ente provvede con i seguenti mezzi finanziari:

- a. le quote associative e di partecipazione di cui agli articoli precedenti;
- b. le contribuzioni ordinarie e straordinarie dello Stato, della regione, delle Province, dei Comuni, di organismi internazionali, di altri Enti pubblici e privati, con facoltà di accettare lasciti e donazioni;
- c. la rendita del patrimonio che l'Ente potrà gradualmente costituire.

INSERIRE

Art. 7 (Organi)

1. Organi dell'Ente sono:

- a. l'Assemblea Generale dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. La Giunta Esecutiva;
- d. Il Presidente;
- e. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. Il Collegio dei Probiviri.

2. Le cariche sociali non danno diritto a retribuzione o compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Art. 8 (Assemblea Generale - Composizione)

1. L'Assemblea Generale è composta dai soci di diritto, ordinari e benemeriti.
2. Ogni socio di diritto e benemerito ha diritto a un voto. Inoltre i soci ordinari dispongono ciascuno di un numero di voti pari al numero di quote unitarie sottoscritte.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono approvate a maggioranza dei voti dei soci presenti o regolarmente rappresentati.
4. Un Regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo, fissa le modalità di partecipazione e rappresentanza dei soci nelle assemblee.

Art. 9 (Assemblea Generale - Sedute)

1. L'Assemblea Generale si riunisce annualmente in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
2. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del Presidente o su deliberazione del Consiglio Direttivo, per deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'erogazione, alienazione o conferimento del patrimonio o sullo scioglimento dell'Ente, oppure su richiesta del Collegio dei revisori dei Conti o di uno o più soci ordinari in rappresentanza di almeno un terzo delle quote sottoscritte o di un numero di Fogolàrs pari almeno ad un quarto di quelli aderenti quali soci di diritto.

Art. 10 (Assemblea Generale - Compiti)

1. All'Assemblea generale, riunita in seduta ordinaria, spettano i seguenti compiti:
 - a. determinare l'indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b. approvare i bilanci preventivo e consuntivo e verificare l'attuazione dei programmi previsti;
 - c. eleggere il Presidente;
 - d. eleggere il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero dei componenti;
 - e. eleggere la Giunta Esecutiva;
 - f. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g. eleggere il Collegio dei Probiviri;
 - h. conferire il titolo di socio benemerito.
2. L'assemblea Generale, riunita in seduta ordinaria, può, altresì, conferire il titolo di Presidente Emerito a chi, avendo ricoperto la carica di Presidente dell'Ente, abbia acquisito meriti eccezionali nel perseguimento degli scopi dell'Ente stesso. Il Presidente Emerito prende parte, con voto consultivo, alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Generale.

Art. 11 (Assemblea Generale - Convocazioni)

1. L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata. Per la convocazione è consentito l'uso di mezzi telematici.
2. I documenti necessari alle deliberazioni sono recapitati ai soci ordinari e tenuti a disposizione degli altri soci, nella sede sociale, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 12 (Assemblea Generale - Validità)

1. Per la validità delle assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza o la rappresentanza di un numero di soci portatori di almeno la metà dei voti.
2. In seconda convocazione, che sarà tenuta almeno un'ora dopo, le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e dei voti, con la partecipazione di almeno un socio tra la Provincia di Udine, la "Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone" e la Camera di Commercio di Udine.

Art. 13 (Consiglio Direttivo – Composizione - Compiti)

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Ente, dai Presidenti delle Province di Udine, Gorizia e Pordenone, vicepresidenti di diritto, e dai membri eletti dall'Assemblea Generale.
2. Del Consiglio Direttivo fanno parte, altresì, rappresentanti dei Fogolars, in numero minimo di tre in rappresentanza delle aree geografiche dove maggiore si registra la presenza dei friulani e delle loro associazioni, nonché personalità del mondo accademico, sociale, culturale, economico e dell'informazione, elette dall'Assemblea Generale, che posseggono specifiche competenze per contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Ente.
3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea Generale.
4. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per un solo ulteriore mandato.
5. Spetta al Consiglio Direttivo di:
 - a. Prendere in esame i temi relativi allo sviluppo del Friuli ed il suo collegamento con i conterranei residenti in Italia e all'estero, nonché individuare e aggiornare le

- strategie da porre in essere per il miglior raggiungimento delle finalità dell'Ente, indicando le priorità anche in proiezione pluriennale e stimolando la Giunta Esecutiva a promuovere specifiche azioni ed iniziative;
- b. esprimere parere consultivo sui progetti di bilancio consuntivo e preventivo;
 - c. deliberare sull'ammissione dei soci ordinari;
 - d. cooptare nuovi componenti del Consiglio Direttivo a copertura dei posti resisi vacanti, sempre che il numero non ecceda la maggioranza dei seggi, con deliberazione da sottoporre a ratifica della successiva Assemblea Generale di soci;

Art. 14 (Consiglio Direttivo – Convocazione)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, almeno tre volte all'anno. La convocazione può essere inoltrata per via telematica o telefonica, purchè venga garantita la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Alle sedute del Consiglio Direttivo è invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 (Consiglio Direttivo – Validità)

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. I membri di diritto del Consiglio Direttivo si computano per il calcolo del numero legale solo se presenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.

Art. 16 (Giunta Esecutiva – Composizione - Compiti)

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Ente e da due a quattro membri, eletti dall'Assemblea Generale dei soci. La Giunta Esecutiva elegge, fra i suoi componenti, il Vice-Presidente vicario. La Giunta Esecutiva è preposta alla gestione dell'Ente e svolge tutte le azioni utili al raggiungimento degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo, adottando le deliberazioni all'uopo necessarie. La Giunta Esecutiva, altresì, può disporre, in via d'urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con deliberazione da sottoporre a ratifica nella successiva riunione del Consiglio medesimo.

Art. 17 (Giunta Esecutiva – Convocazione - Validità)

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due suoi componenti. In tal caso, la convocazione dovrà seguire entro cinque giorni dalla richiesta.

2. La convocazione della Giunta Esecutiva avviene con ogni mezzo utile che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e, fra essi, del Presidente ovvero del Vice Presidente vicario.

Art. 18 (Presidente - Compiti)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, ne dirige le discussioni e le votazioni; firma i verbali delle adunanze di detti organi e tutti gli atti che impegnano l'Ente. In caso di necessità o urgenza, assume o autorizza gli atti necessari al normale svolgimento delle attività dell'Ente, da sottoporre alla ratifica della prima riunione del Consiglio Direttivo ovvero della Giunta Esecutiva.

2. Il Presidente può delegare proprie competenze al Vice Presidente vicario. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso d'assenza o impedimento.

Art. 19 (Direttore)

1. Il Direttore ha la responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente e del suo personale. Egli assicura il funzionamento degli uffici, cura i contatti con i Fogolàrs ed i rapporti di lavoro con gli Enti e gli organismi ufficiali. Predisporre gli atti e di documenti da sottoporre agli organi dell'Ente, compresi i verbali delle deliberazioni e ne cura l'adempimento. Sovrintende al personale impartendo le opportune istruzioni. Riferisce agli organi dell'Ente su ogni problema amministrativo, finanziario e del personale, proponendo le misure necessarie per la loro soluzione.

2. La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, definisce le competenze ed il rapporto di lavoro del Direttore.

Art. 20 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente e da due membri supplenti. Nominato, per la durata di quattro anni, controlla e vigila la gestione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi delle norme del Codice Civile, della legge e dello Statuto. Al Collegio dei Revisori spetta di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione che accompagna il Bilancio.

Art. 21 (Collegio dei Proviviri)

1. Il Collegio è composto da tre membri scelti tra non soci, di cui uno assumerà le funzioni di Presidente.

2. Il Collegio dei Proviviri decide in ordine ai casi d'incompatibilità e conflitto d'interesse, di cui all'art. 23 dello Statuto, sottoposti dal Presidente, nonché in ordine alle controversie che possono sorgere tra i soci, tra i Fogolàrs, e l'Ente e tra gli amministratori, in dipendenza del presente Statuto.

3. Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili e le motivazioni rese note agli interessati ed al Consiglio Direttivo. Le controversie dovranno essere definite entro tre mesi dalla data in cui le medesime verranno sottoposte al Collegio.

Art. 22 (Voto consultivo)

1. Il Direttore dell'Ente e il Direttore responsabile del periodico prendono parte, con voto consultivo, all'Assemblea Generale dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore partecipa, altresì, alle riunioni della Giunta Esecutiva.

Art. 23 (Incompatibilità e conflitto d'interesse)

1. Le persone che ricoprono cariche sociali ed esercitano le mansioni di cui agli artt. 13, 16, 18, 19, 20 e 21 del presente Statuto operano nell'esclusivo interesse dell'Ente e al fine di promuoverne la realizzazione degli scopi sociali. Essi si astengono da ogni azione o comportamento che possa arrecare danno all'Ente, ai suoi interessi morali e materiali, nonché al suo patrimonio.

2. Le persone che ricoprono le cariche sociali, richiamate al precedente comma, devono dichiarare al Presidente, al momento della nomina o dell'elezione, se siano titolari di mansioni o detengano, comunque, interessi che possono interferire con l'esercizio pieno e libero delle funzioni loro attribuite ai sensi del presente Statuto. Esse sono tenute, altresì, a segnalare al Presidente, per le valutazioni conseguenti, eventuali forme di incompatibilità o conflitto d'interesse che dovessero sorgere in tempo successivo

all'assunzione della carica. Il Presidente disporrà l'istruttoria del caso d'eventuale incompatibilità e conflitto d'interesse ai fini della trasmissione al Collegio dei Probiviri.

3. I casi di incompatibilità e conflitto d'interesse possono essere, altresì, segnalati da ciascun socio e dai componenti del Consiglio Direttivo al Presidente, che ha facoltà di disporre l'inoltro al Collegio dei Probiviri, per la trattazione di competenza.

Art. 24 (Modifiche statutarie)

1. Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere adottate in Assemblea Generale straordinaria. La deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei voti di cui siano titolari i soci presenti, con la partecipazione di almeno un socio tra la Provincia di Udine, la "Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone" e la Camera di Commercio di Udine.

Art. 25 (Patrimonio e scioglimento)

1. Per l'erogazione, l'alienazione o il conferimento di tutto o parte del patrimonio dell'Ente sarà convocata un'apposita Assemblea Generale straordinaria dei soci. Tale assemblea sarà validamente costituita qualora sia presente un numero di soci titolari di almeno la metà più uno dei voti. La deliberazione dovrà essere adottata a maggioranza dei voti di cui sono titolari i soci presenti.

2. Lo scioglimento dell'Ente può essere deliberato nel corso di un'Assemblea Generale straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, le facoltà e gli obblighi.

Art. 26 (Devoluzione del patrimonio)

1. L'attivo netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto per scopi analoghi a quelli perseguiti dall'Ente, a giudizio dell'assemblea, esclusa restando qualsiasi ripartizione a favore dei soci.

Art. 27 (Normativa di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.